



REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 8 del 08 novembre 2017)

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni; del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto educativo di corresponsabilità"; grazie ad esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto educativo di corresponsabilità", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo, all'analisi attenta dei bisogni educativi speciali e ai percorsi finalizzati all'inclusione. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro dieci giorni. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici si avvalgono del supporto del registro elettronico per la comunicazione della valutazione onde garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, e dalle normative vigenti).

Art. 9

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 10

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a potenziare la strumentazione tecnologica e ne promuove l'utilizzo consapevole da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 11

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si conformano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Art. 12

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili.

Art. 13

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti- doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di

evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 15

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 16

Per l'irrogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 17. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 17

E' costituito l'Organo di Garanzia (OG) composto da:

- 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti
- 2 studenti (di cui 1 del biennio e 1 del triennio eletti separatamente)
- 1 genitore, nominato dal Consiglio di Istituto
- 1 rappresentante del personale non docente, nominato dal Consiglio di Istituto
- Dirigente Scolastico che lo presiede

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite questionari e statistiche...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)

- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di novembre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 membri (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese all'unanimità o a maggioranza.

Area delle regole concordate

Art. 1

I docenti della prima ora devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Art. 2

I docenti devono procedere all'appello prima di iniziare la propria ora di lezione in ogni classe in cui la prestano.

Nello specifico i docenti della prima ora di lezione, ore 8,20 e/o ore 17,00 (corso serale) devono:

- procedere all'appello, segnare i nomi degli assenti sul registro di classe e su quello elettronico, vistare con la firma sul libretto in possesso degli allievi, le giustificiche presentate dagli allievi stessi, controllando che detto libretto sia quello vistato in originale dal Dirigente Scolastico. I nominativi degli alunni inadempienti saranno segnalati sul registro di classe.
- notificare, sul registro di classe, i ritardi della giornata.
- informare il coordinatore di classe, nel caso in cui un allievo non abbia giustificato a tre giorni dall'assenza.

Art. 3

I docenti non devono di norma consentire agli allievi di uscire dalla classe nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non devono accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta; inoltre di norma devono consentire l'utilizzo dei servizi igienici dalle ore 10.00.

Art. 4

La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da parte di quest'ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si rechi tempestivamente nell'aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo.

Art. 5

I docenti coordinatori di classe signaleranno all'ufficio di Dirigenza i casi di assenze prolungate o comunque frequenti dei propri alunni, affinché siano contattate ed informate le famiglie degli allievi (anche se maggiorenni).

Art. 6

I docenti della ultima ora sono tenuti a verificare le condizioni dell'aula, segnalando tutto quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

Art. 7

I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione

Art. 8

Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente deve avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Dirigente Scolastico. Questi possono richiedere al docente una relazione scritta sull'accaduto.

Art. 9

I docenti avviseranno le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 10

Ai docenti e' espressamente vietato dalla normativa vigente preparare privatamente alunni frequentanti l'Istituto o persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame.

Art. 11

I docenti sono tenuti entro 10 giorni ad esplicitare agli allievi una valutazione motivate relativamente alle verifiche e compiti scritti nonché ad una valutazione immediata e motivata per le interrogazioni orali.

Art. 12

I collaboratori scolastici devono vigilare gli alunni in classe, in mancanza del docente. Devono, altresì, vigilare gli alunni a che essi non sostino inutilmente nei corridoi, nei bagni, sulle scale, ivi comprese quelle di emergenza. Ne consegue, da parte loro, la consapevolezza delle responsabilità che si assumono ove si allontanino dal reparto assegnato per qualsiasi motivo.

Art.13

I collaboratori scolastici avviseranno le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 14

I collaboratori scolastici, a fine servizio, sono tenuti a verificare le condizioni di tutto il reparto a loro assegnato, segnalando quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

Art. 15

Gli allievi devono comportarsi con il massimo rispetto nei confronti dell'Istituto, del Dirigente Scolastico, del Collaboratore del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale A.T.A..

Art. 16

Gli allievi devono lo stesso rispetto ai loro compagni.

Art. 17

Gli allievi rispetteranno anche gli arredi della scuola, le attrezzature, le aule, i laboratori, i bagni, le palestre, i corridoi, le scale ed ogni altro luogo o cosa che sia di proprietà comune, e pertanto di ognuno e di tutti. In particolare eviteranno tanto di imbrattare aule e laboratori quanto di scrivere su porte e muri, banchi e sedie.

Art. 18

Gli allievi rispetteranno puntualmente l'orario delle lezioni.

Art. 19

Gli allievi, il cui orario di lezione inizia alle ore 8,20 dopo il quinto ritardo, dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci; il Dirigente Scolastico o il Collaboratore del Dirigente Scolastico, autorizzerà l'ingresso in aula, diversamente non saranno ammessi alle lezioni e sosterranno in aula monitoraggio per tutta la durata dell'orario scolastico giornaliero, così fino alla giustificazione della famiglia.

Art.20

Dopo un'assenza, gli allievi sono tenuti a produrre regolare giustificazione. Nel caso di inadempienza, dopo tre giorni, l'alunno non verrà ammesso in classe se non accompagnato da un genitore per decisione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Art. 21

Gli allievi non possono utilizzare il cellulare in classe se non per uso didattico previa autorizzazione del docente.

Art. 22

Gli studenti, anche se maggiorenni, non possono uscire dall'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente Scolastico. In caso di necessità i genitori possono prelevare personalmente il proprio figlio. Per gli studenti maggiorenni in casi eccezionali è consentita l'uscita previa comunicazione telefonica da parte dei genitori. Nei mesi di maggio e giugno le entrate posticipate e le uscite anticipate sono ammesse solo in caso di comprovata necessità e devono essere documentate.

Art. 23

Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi se delegate dai genitori; resta facoltà della scuola informare i genitori sulle assenze dei figli.

Art. 24

Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante e a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi.

Art. 25

Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalle ore 10.00, non più di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell'insegnante; la sosta in bagno non deve comunque essere prolungata più del tempo utile alle comuni esigenze. Ogni alunno (salvo che in casi eccezionali) non potrà uscire dall'aula, per accedere ai bagni, più di due volte nell'arco della stessa giornata scolastica.

Art. 26

Gli allievi non possono sostare nei corridoi e, meno che mai, entrare nelle aule momentaneamente lasciate libere da altre classi.

Art. 27

Se all'interno della classe, durante l'intero orario scolastico, dovesse verificarsi la sparizione di oggetti, di proprietà di uno o più alunni, la scuola, al fine di individuare il colpevole, provvederà ad effettuare, opportune indagini sull'accaduto. Ferma restando l'applicazione degli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile (in tema di responsabilità dei genitori, tutori, insegnanti che hanno l'obbligo di vigilanza sui minori) la scuola, individuato il responsabile o i responsabili, potrà decidere, di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 28

Gli alunni sono tenuti ad abbigliarsi in modo corretto e consono al luogo.

Art. 29

E' vietato a tutti, personale scolastico ed alunni, fumare nei locali della scuola e in tutto il suo perimetro.

Provvedimenti disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, ove possibile, al principio della riparazione del danno.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, allo studente medesimo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola.

Il docente può comminare ad uno studente, per mancanza ai doveri scolastici, dopo una o più ammonizioni verbali, un'ammonizione scritta, che andrà registrata sul registro di classe e su quello elettronico. Essa concorrerà, in sede di scrutinio, alla definizione del voto di condotta.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a tre giorni sono di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, da quattro a quindici giorni sono di competenza del Consiglio di Classe presente l'OG. Per un periodo superiore ai quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica è sempre commisurato alla gravità della mancanza.

assenzenon giustificate pertregiorni

l'allievo dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore.

Organi competenti: Collaboratori del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico.

Ritardi e ingresso in seconda ora non giustificati

Vengono segnalati sul registro di classe; ogni cinque ritardi l'allievo dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore, al decimo ritardo l'allievo verrà sanzionato con un giorno di sospensione che inciderà sul voto di condotta. Organi competenti: Dirigente Scolastico e Collaboratori del DS.

assenze collettive non motivate

ammonizione scritta sul registro di classe. Convocazione dei genitori.

uso di telefonini all'interno della classe (VEDI ALLEGATO B)

Offese alla morale, oltraggio all'istituto, al corpo docente e non docente e ad altri studenti

ammonizione scritta sul registro di classe con sospensione dalle attività didattiche con durata decisa dal Consiglio di Classe. Convocazione dei genitori al rientro.

atti lesivi dell'incolumità fisica e psicologica dell'altra persona

sospensione dall'attività didattica per 15 (quindici) giorni. In casi gravissimi, allontanamento dalla scuola anche fino alla fine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale e/o dall'Esame di Stato. Denuncia alle autorità. Organi competenti: Consiglio di Classe Organo di Garanzia, Consiglio d'Istituto e.

arbitraria occupazione dell'edificio scolastico

sospensione dall'attività didattica. Denuncia alle autorità.

fumare nei locali scolastici

ammonizione scritta sul registro di classe con sospensione dalle attività didattiche di 1 (uno) giorno. Convocazione dei genitori al rientro

IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'Art. 328, commi 2 e 4, D.L. del 16.4.1994, n. 294 e successive modifiche, per le sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla scuola, è contemplata, da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso l'allontanamento dalla comunità scolastica presso l'Organo di Garanzia di cui alla Parte II, lettera D di questo Regolamento. Il Dirigente Scolastico, entro dieci giorni, decide in via definitiva sui reclami proposti, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia stesso.

ALLEGATO A

I.I.S. "Enrico Fermi" di Vittoria,

REGOLAMENTO dei viaggi d'istruzione, stages e scambi culturali.

Vista la C.M. n. 291 del 14.10.92, che riunisce in un testo unico la disciplina in materia di viaggi d'istruzione e uscite didattiche Vista la C.M. n. 623 del 02.10.96, che affida la completa autonomia decisionale in materia agli organi d'autogoverno della scuola, si comunicano le procedure per effettuare i viaggi e le uscite scolastiche. Vista la Cm 358 del 23.07.1996 che fornisce le linee guida per gli scambi educativi con l'estero, previo parere del collegio docenti del _____ il Consiglio d'Istituto del _____ ha deciso di deliberare il seguente regolamento.

Le iniziative in oggetto hanno valenza didattica; devono avere la finalità di integrare la normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, sia sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Esse sono momenti significativi di "esperienza sul campo " atti ad ottimizzare l'efficacia del processo di insegnamento - apprendimento ; ma ciò ove sia stato possibile un regolare ed ordinato svolgimento delle lezioni che ne costituisce la premessa teorica indispensabile. In questo senso i viaggi e le visite costituiscono per gli alunni un'opportunità da saper cogliere e non un semplice diversivo dell'impegno scolastico. Per dare luogo alla autorizzazione ad effettuare visite guidate e viaggi d'istruzione occorre una provata positiva situazione disciplinare della classe, sia sotto il profilo morale che della regolarità della partecipazione alle ordinarie attività didattiche.

TIPOLOGIA

Visite didattiche e aziendali (nell'arco dell'orario scolastico)

Visite guidate della durata di un giorno

Viaggi d'istruzione sul territorio nazionale e all'estero

Viaggi di integrazione culturale (i docenti del dipartimento di lingue straniere hanno facoltà di proporre stage all'estero alternandosi negli anni).

DESTINATARI

Sono ovviamente la totalità degli alunni nelle visite guidate o didattiche o, nel caso di viaggi, almeno la metà di ogni singola classe coinvolta nel progetto ; per gli stages è richiesta la partecipazione di un numero congruo di alunni. La programmazione dovrà rispettare i seguenti criteri : biennio - visite guidate o didattiche ; triennio - classi terze e quarte viaggio d'istruzione in Italia, classi quinte viaggio d'istruzione all'estero. Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte di qualsiasi indirizzo possono partecipare agli stage all'estero. Ciascuna classe potrà effettuare viaggi e visite didattiche per una durata non superiore ai cinque giorni scolastici complessivi, otto qualora trattasi di crociera o viaggio particolarmente significativo per le valenze didattiche e culturali ad esso connesse; nel computo non rientrano gli stages e gli scambi culturali .

PROGRAMMAZIONE

La progettazione generica dei viaggi e delle visite nonché la cura della preparazione tecnica del viaggio è effettuata, utilizzando la documentazione, le strutture e le attrezzature presenti nell'Istituto, da un apposito gruppo di docenti nominato dal Dirigente Scolastico , presieduto da un suo delegato , o da un'apposita figura a tale incarico designata, che dovrà stilare un calendario di iniziative entro il 30 Ottobre di ogni anno; il Cdc dopo aver esaminato le proposte avanzate e la validità didattica nonché la compatibilità con analoghe iniziative, ne deliberano lo svolgimento dell'iniziativa verbalizzando nel primo consiglio di classe:

Classe e nominativo dei docenti accompagnatori e loro supplenti

Tipologia dell'iniziativa (visita guidata , visita didattica , viaggio d'istruzione);

Obiettivi didattici;

Meta;

Durata e Programma di viaggio .

I docenti della classe potranno programmare una UD inerente gli aspetti culturali del viaggio, a cui potrà seguire una verifica finale con produzione di un lavoro conclusivo (relazione, itinerario turistico, film, interviste sonore o scritte etc.) che sintetizzi e documenti i risultati educativi del viaggio. Tutto il materiale prodotto verrà raccolto in un " archivio viaggi " a disposizione della scuola.

I viaggi non potranno essere effettuati nei mesi di gennaio e Maggio. Deroche potranno essere concesse solo per i viaggi motivati da manifestazioni o finalità particolari.

Per i viaggi della durata di più giorni , da effettuarsi nei mesi di settembre, ottobre e novembre, la programmazione dovrà essere presentata entro la fine del precedente anno scolastico.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da approntare è la seguente :

L'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;

Le dichiarazioni di consenso: gli alunni dovranno essere autorizzati a partecipare al viaggio da un genitore o da chi esercita su loro la potestà;

L'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza ;

Il programma analitico del viaggio ;

La relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;

Il prospetto comparativo dei preventivi di spesa di almeno cinque agenzie interpellate ;

Gli alunni verseranno, tramite bollettino di c/c postale, l'acconto di almeno il 30% del costo del viaggio al momento dell' adesione all'iniziativa, unitamente alla dichiarazione di consenso dei genitori ; verseranno il saldo, sempre tramite bollettino di c/c postale, almeno 40 giorni prima della partenza . Gli alunni consegneranno le ricevute di versamento al docente accompagnatore , il

quale avrà l'onere di vigilare e verificare il corretto e tempestivo adempimento dei vari obblighi a carico degli alunni, curando la redazione degli elenchi dei partecipanti e quant'altro possa essi riguardare in relazione al viaggio.

Documentazione per stages e scambi culturali : l'organizzazione viene disposta direttamente dalla presidenza in collaborazione con l'organismo incaricato (indicato al punto "ORGANIZZAZIONE"), ed i docenti proponenti l'iniziativa.

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO

L'organo competente è il Dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto, coadiuvati dall'organo responsabile. L'effettuazione del viaggio sarà a cura di Agenzie viaggio convenzionate con l'istituto e scelte sulla base di un prospetto comparativo tra almeno cinque agenzie, tra il giorno in cui verrà ricevuta la richiesta di preventivo e quello stabilito per il deposito del predetto , ai fini dell'aggiudicazione della gara , non potranno trascorrere meno di 35 giorni. Salvo termine maggiore che potrà essere concesso ,di volta in volta , in relazione alla complessità dell'iniziativa,ed insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.

Per tutti i viaggi d'istruzione, onde evitare ritiri ingiustificati che facciano venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti dopo l'autorizzazione, e che potrebbero comportare la revoca del viaggio stesso, si procederà al rimborso solo in caso di gravi e documentati motivi, trattenendo comunque una penale del 30% della quota ; qualora l'autorizzazione al viaggio fosse revocata per motivi organizzativi, sarà restituita l'intera somma.

Nei viaggi d'istruzione, normalmente ogni gruppo pernotta in albergo. Ogni altra sistemazione è accettabile, purchè sia moralmente ed igienicamente valida. Nessuna sistemazione dovrà essere improvvisata e malsicura. Per gli scambi culturali è prevista l'ospitalità in famiglia con l'obbligo di reciprocità per i partecipanti allo scambio.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Almeno uno dei docenti accompagnatori deve far parte del Cdc cui appartengono gli alunni; essi si assumono la responsabilità della buona riuscita e la direzione dell'iniziativa, e sono in numero di almeno uno su ogni quindici alunni o resto di quindici ; nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, il Cdc dovrà inoltre designare un qualificato accompagnatore e predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità delle menomazioni. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore supplente che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi ed imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio. Per i viaggi all'estero , qualora il gruppo sia privo di adeguata assistenza in loco ,è auspicabile che uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare, o almeno della lingua inglese.

Nel corso dell'anno scolastico ogni docente può effettuare viaggi d'istruzione o stage a condizione che il numero totale dei giorni in cui sia stato impegnato in tali iniziative non sia superiore ad otto, compresi eventuali festivi.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione dell'indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Suddetto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2048 c.c integrato dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n°312. La vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela

del patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e / o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

Durante il viaggio per nessun motivo gli accompagnatori potranno abbandonare il gruppo, concedere deroghe individuali agli itinerari stabiliti, o introdurre modifiche al programma di viaggio se non per migliori ed imprevedute opportunità che venissero a presentarsi, di cui, comunque, va data immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Al di fuori delle attività collettive, i docenti accompagnatori sono esonerati da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti. In particolare negli stages all'estero, i docenti accompagnatori sono esonerati dalla responsabilità nei confronti degli alunni durante la loro permanenza presso l'abitazione ospitante.

I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, informano il Dirigente scolastico ed il Cdc con una relazione che evidenzia gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia di viaggio o ditta di trasporto.

Eventuale report negativo potrà comportare l'esclusione dall'albo fornitori dell'agenzia dimostratasi carente nei servizi e nell'organizzazione del viaggio

Alla fine del viaggio il docente accompagnatore presenterà tutta la documentazione delle spese effettivamente sostenute.

COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

E' fatto obbligo all' alunno di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto e portate a conoscenza della famiglia nei giorni precedenti l'iniziativa, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza.

L'alunno partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose.

Nel caso di attività esterne programmate all'interno dell'orario scolastico, al termine delle attività le classi sono tenute a rientrare a scuola per completare l'orario delle lezioni. Solo in casi particolari, nei quali la durata prevista dell'attività non consenta il rientro, al termine gli alunni si recheranno direttamente a casa, con preavviso scritto ai genitori. Quando, per tali attività, la scuola non preveda il trasporto e gli studenti compiano gli spostamenti con mezzi propri, la scuola può non assicurare l'accompagnamento, salvo che la famiglia non abbia notificato alla scuola che il ragazzo non è abituato a spostarsi autonomamente.

Il comportamento tenuto dall'alunno durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Cdc per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo stesso Cdc può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al

presente regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere loro assegnate; agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Gli alunni devono inoltre evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno.

Nel caso di stages all'estero o di scambi di classe con soggiorno in famiglia, l'alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare anche le indicazioni ricevute da detta famiglia.

Il docente accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di contattare i genitori o l'esercente la potestà, per sollecitare un intervento diretto sull'alunno fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza.

I genitori si impegnano

a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio;

a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla scuola

a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA e FONDO ALUNNI MERITEVOLI

Si rimanda allo specifico disciplinare approvato annualmente dal Consiglio d'Istituto ed alle eventuali integrazioni e modifiche che il Collegio Docenti potrà richiedere di apportare.